



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 01-08-2016 (punto N 45)

Delibera N 807 del 01-08-2016

Proponente

MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Paolo BANTI

Estensore Paolo BANTI

Oggetto

L.R. 3/1994. Modifica all'allegato 1 della Delibera di Giunta n. 310 del 11 aprile 2016 che approva la Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994.

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
MARCO REMASCHI	MONICA BARNI	

Assenti

STEFANIA SACCARDI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Cartaceo+Digitale	Procedura controlli fauna

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che disciplina il controllo della fauna selvatica ed in particolare il comma 3 che prevede che: “La Regione, in caso di ravvisata inefficacia degli interventi ecologici di cui al comma 2 bis, autorizza piani di abbattimento con modalità di intervento compatibili con le diverse caratteristiche ambientali e faunistiche delle aree interessate. Tali piani sono attuati dalla Regione con il coinvolgimento gestionale degli ATC e sotto il coordinamento del corpo di polizia provinciale. Per la realizzazione dei piani la Regione può avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, delle guardie forestale e del personale di vigilanza dei comuni, nonché delle guardie di cui all'articolo 51, purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia”;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 310 del 11 aprile 2016 avente ad oggetto: “L.R. 3/1994. Procedura per l'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994”;

Preso atto che durante l'applicazione della procedura per l'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994 è emersa la necessità di provvedere ad una revisione della stessa al fine di ottimizzarne l'attuazione in termini di efficienza ed efficacia della risposta alle istanze provenienti dal territorio;

Ritenuto opportuno provvedere, al fine di agevolare la lettura; alla sostituzione dell'allegato 1 alla DGR 310/2016 contenente la “Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994”;

Visto l'allegato al presente atto (Allegato A) di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di procedere alla nuova approvazione, per le motivazioni espresse in narrativa, delle procedure per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994”, di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto che sostituisce pertanto l'allegato 1) alla delibera della Giunta regionale n. 310 del 11 aprile 2016;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, art. 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007 .

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
PAOLO BANTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI

REGIONE
TOSCANA



**PROCEDURA
PER IL CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA
IN REGIONE TOSCANA AI SENSI DELL'ARTICOLO 37 DELLA L.R. 3/1994**

1) Introduzione, finalità ed ambiti di applicazione.

Il presente atto disciplina le procedure per l'attuazione degli interventi di controllo effettuati ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche ed integrazioni, in applicazione dei Piani di controllo approvati dalla Giunta regionale per ciascuna specie selvatica.

Si intende per “intervento” il complesso delle attività, previste in ciascun Piano di controllo approvato dalla Regione, da effettuarsi nei confronti di una specie, in esecuzione di ogni singola richiesta, a partire dal ricevimento della richiesta di intervento sino alla conclusione dei prelievi previsti o alla effettiva risoluzione dei problemi causati dalla specie obiettivo degli interventi.

Le modalità e la tempistica degli interventi possono essere differenziati in funzione della specie, degli scopi gestionali dell'area di intervento e delle caratteristiche del territorio. In particolare, ai sensi del presente atto sono da considerarsi in modo differenziato gli interventi condotti:

-in Istituti Faunistici Pubblici di cui fanno parte le Zone di Ripopolamento e Cattura, le Zone di Rispetto Venatorio, le Zone di Protezione, le Oasi di Protezione, i Centri pubblici per la produzione ed allevamento di fauna e le altre aree a divieto di caccia istituite da enti pubblici (ad esclusione delle aree protette);

-in Istituti Faunistici Privati di cui fanno parte le Aziende Faunistico Venatorie, le Aziende Agrituristiche Venatorie, le Aree Addestramento Cani, i Centri privati per la produzione fauna, gli allevamenti di fauna selvatica. I terreni, sia fondi chiusi che sottratti alla caccia programmata, ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 3/1994, per gli interventi di controllo sono equiparati a tale tipologia;

-nel Territorio a Caccia Programmata di cui fa parte il territorio degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC).

2) Procedure comuni agli interventi di controllo

2.1) Responsabili degli interventi di controllo

Gli interventi di controllo di cui all'articolo 37 della l.r. 3/1994 sono coordinati dalla Polizia Provinciale. La funzione di coordinamento prevede la possibilità che la Polizia Provinciale realizzi direttamente gli interventi di controllo.

Per ciascuna operazione di controllo la Polizia Provinciale individua tra i propri appartenenti o tra gli altri soggetti di cui all'articolo 51 della l.r. 3/1994 uno o più Agenti Responsabili dell'intervento anche sulla base di specifici elenchi trasmessi dall'ATC o dal titolare dell'Istituto Faunistico oggetto dell'intervento.

Spetta all'Agente Responsabile, oltre al coordinamento locale dell'esecuzione degli interventi, sulla base degli atti specifici, della legge e delle indicazioni particolari eventualmente date dalla Polizia Provinciale, l'esecuzione degli interventi, nonché la consegna degli eventuali capi prelevati ai soggetti di cui al successivo paragrafo 7.

La Polizia Provinciale interviene direttamente di propria iniziativa o su indicazione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, di singoli cittadini o della Regione nei casi in cui la presenza di fauna selvatica comporti immediato pericolo per l'incolumità pubblica.

2.2) Richiesta degli interventi di controllo

Possono richiedere gli interventi di controllo i seguenti soggetti:

- a) i proprietari e conduttori di aree soggette a danno, previa dichiarazione sostitutiva di atto notorio, allegata all'apposito modulo di richiesta, con cui si dichiara la proprietà o la conduzione o altro titolo di possesso del fondo interessato;
- b) gli ATC, per il territorio a caccia programmata o per gli istituti faunistici da loro gestiti;
- c) i titolari di autorizzazione di Istituti Faunistici privati per le aree ricadenti entro i confini dei suddetti;
- d) i responsabili o i gestori di Istituti Faunistici pubblici o i proprietari di terreni inclusi in fondo chiuso o sottratti alla caccia programmata di cui all'articolo 25 della l.r. 3/1994, per i terreni in essi compresi;
- e) i Sindaci dei Comuni della Regione, anche su segnalazione dei cittadini.

La richiesta è inviata mediante strumenti informatici, servizio postale o consegna a mano alla sede territoriale regionale più vicina, anche tramite gli ATC, utilizzando il Modulo per la richiesta d'intervento di controllo (Allegato 1/a) che deve indicare quanto segue:

- a) le motivazioni dell'intervento;
- b) le località degli eventuali danni in essere o a rischio, con l'indicazione del Foglio e delle particelle catastali interessate;
- c) i proprietari/conduttori dei fondi danneggiati;
- d) gli interventi ecologici o di prevenzione messi in atto (comprendenti il numero e estensione dei dispositivi ed il periodo di inizio della loro applicazione);
- e) le colture od altri beni danneggiati e, se possibile, la quantificazione stimata dei danni;
- f) l'eventuale nominativo, o l'elenco dei nominativi, del personale avente le qualifiche per essere nominato Agente Responsabile degli interventi, eventualmente a disposizione, fermo restando che l'individuazione spetterà comunque alla Polizia Provinciale ai sensi del successivo paragrafo 2.3. lettera e).

Le richieste sono corredate da copia del documento di identità del richiedente e le dichiarazioni di cui sopra sono rese come autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

2.3) Procedura di autorizzazione degli interventi di controllo

Per l'autorizzazione degli interventi di controllo si applica la seguente procedura:

- a) registrazione della richiesta di intervento di controllo da parte delle sedi territoriali regionali competenti;
- b) l'Ufficio regionale competente verifica la completezza dell'istanza e la rispondenza alle casistiche previste dai piani di controllo della specie; il controllo da parte dell'Ufficio regionale sulla veridicità delle dichiarazioni rese nelle domande è effettuato con le modalità di cui alla DGR 1058/2001

(Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) anche avvalendosi del supporto tecnico dell'ATC.

c) l'Ufficio regionale adotta un provvedimento amministrativo di autorizzazione e attribuisce ad ogni richiesta accolta il Numero Unico d'Intervento (NUI), che identifica la località, il Comune ed eventualmente il nome e la tipologia della struttura faunistica ed inserisce i dati contenuti nella richiesta nell'apposito database oppure, se esistente, nel sistema di teleprenotazione.

d) l'Ufficio regionale competente invia il provvedimento di autorizzazione, mediante strumenti informatici, alla Polizia Provinciale. Il provvedimento è inviato anche agli ATC, nel caso in cui l'intervento ricade nel territorio di loro competenza; in tal caso l'ATC, nelle successive 24 ore, può comunicare alla Polizia Provinciale l'elenco dei cacciatori abilitati di cui al punto 3, lettera d) eventualmente disponibili a partecipare all'intervento;

e) la Polizia Provinciale provvede ad inserire nell'apposita Scheda di Intervento o nel programma di teleprenotazione se esistente, il nominativo dell'Agente o degli Agenti da essa designati ad assumere il ruolo di Agente Responsabile dell'intervento identificato. La Polizia Provinciale può disporre altresì la designazione di ulteriori Agenti o Guardie di cui all'articolo 51 della l.r. 3/1994 destinate a coadiuvare l'Agente Responsabile nell'esecuzione degli interventi in funzione delle circostanze di tempo e di luogo nonché del numero di persone coordinate e inserire specifiche prescrizioni operative nella Scheda di Intervento;

f) copia della Scheda di Intervento viene consegnata dalla Polizia Provinciale all'Agente Responsabile. Tale documento deve essere esibito in caso di eventuali controlli.

Per quanto riguarda il controllo sono considerati ammissibili interventi nelle aree circostanti le particelle danneggiate fino ad una distanza massima di 1000 metri dal confine delle stesse. Gli interventi debbono comunque di norma avvenire entro i confini dell'unità di gestione (TCP, Istituto Faunistico, ecc.) ove si trova la particella danneggiata o la situazione di danno diffuso.

2.4) Procedura di realizzazione degli interventi di controllo

a) L'Agente Responsabile, prima di ciascuna uscita di prelievo, deve compilare e firmare la Scheda di Intervento (allegato 1/b) nella quale sono riportate la data, l'istituto, la località, i partecipanti e la modalità di intervento e tenere la stessa Scheda a disposizione, per eventuali controlli degli organi di vigilanza, per l'intera durata dell'intervento. Nella Scheda devono essere registrati, alla fine di ogni intervento i capi prelevati e la loro destinazione. Tale Scheda deve essere conservata dall'Agente Responsabile e consegnata dall'Agente Responsabile alla Polizia Provinciale a conclusione delle operazioni e comunque nel termine di quindici giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione;

b) l'Agente Responsabile deve verificare all'atto della compilazione della Scheda di Intervento che i partecipanti siano in possesso dei titoli e dei requisiti di partecipazione validi (secondo quanto indicato al successivo paragrafo 3), di porto d'armi in corso di validità, di polizza assicurativa valida per gli interventi di controllo;

c) ai capi ungulati abbattuti devono essere apposti contrassegni inamovibili numerati forniti dall'ATC o dal soggetto gestore dell'Istituto, in relazione al luogo di intervento. Il numero corrispondente a ciascun animale deve essere registrato, a cura dell'Agente Responsabile, nella Scheda di Intervento (Allegato 1/b) e nella Scheda di cessione dei capi prelevati (Allegato 1/c) L'Agente Responsabile nei casi in cui ravvisi l'avvenuto ferimento o mancato recupero di capi ungulati, deve avvertire uno dei conduttori cani da traccia abilitato, il quale provvede ad attuare il tentativo di recupero nei modi previsti dallo specifico regolamento e dagli atti attuativi.

d) alla fine di ogni intervento l'Agente Responsabile deve registrare nella Scheda di Intervento (allegato 1/b), o nel sistema di teleprenotazione se esistente:

- l'orario di chiusura dell'intervento;

▪il numero di capi abbattuti durante l'intervento, anche se uguale a zero (operazione assegnata al solo Agente Responsabile);

▪l'annullamento dell'intervento non realizzato per qualunque motivo.

e) nei casi di controllo tramite cattura, ferma restando la necessità di utilizzo degli strumenti idonei ed autorizzati (trappole, gabbie con contrassegno di identificazione indicato nella Scheda di Intervento), nonché la corresponsabilità del titolare dell'Istituto/ATC sulla collocazione dei dispositivi, l'Agente Responsabile apre l'intervento nel momento in cui attiva le trappole in maniera analoga agli altri interventi di controllo. L'Agente responsabile chiude l'intervento, dopo l'ispezione a tutte le trappole assegnate, al momento della loro disattivazione. L'Agente Responsabile comunica l'esito delle catture effettuate per ciascuna giornata attraverso il sistema di teleprenotazione, se esistente, o le annota nel registro collegato alla/e trappole oppure le annota nella Scheda di Intervento.

Le schede di Intervento di cui al presente paragrafo possono essere sostituite dalle procedure informatizzate in uso presso la Polizia Provinciale.

La Polizia Provinciale comunica all'Ufficio regionale competente per ciascun intervento e con cadenza almeno semestrale, i risultati delle attività di controllo coordinate, il numero delle uscite effettuate e dei volontari e responsabili coinvolti, allegando le copie delle Schede di Intervento.

3) Partecipanti agli interventi di controllo

Ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 alla realizzazione degli interventi, oltre al personale del Corpo di Polizia Provinciale, possono partecipare:

a) Guardie Volontarie coordinate dalle Polizie provinciali ai sensi delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 6 della l.r. 22/2015, munite della qualifica di G.G.V.V. in corso di validità;

b) Guardie Particolari Giurate degli Istituti Privati (nei territori di loro competenza), munite di decreto in corso di validità;

c) Personale in possesso della qualifica di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza di cui all'articolo 51 della l.r. 3/1994;

d) cacciatori abilitati di cui all'articolo 37 l.r. 3/1994, iscritti all'apposito registro regionale, per gli interventi a tutela delle produzioni agricole, zootecniche e ai fini della tutela delle popolazioni di fauna selvatica;

e) proprietari e/o conduttori dei fondi interessati, purché muniti di licenza di caccia in corso di validità;

Tutti i partecipanti devono essere muniti di copertura assicurativa valida per gli interventi di controllo (art. 37 l.r. 3/1994).

4) Norme di comportamento e sicurezza

In tutti gli interventi di controllo, salvo quelli effettuati tramite cattura, devono essere osservate tutte le norme comportamentali e di sicurezza previste dalle leggi vigenti a tutela della pubblica incolumità ed in particolare le seguenti:

a) tutti i partecipanti agli interventi sugli ungulati con armi da fuoco sono obbligati ad indossare un "gilet" di sicurezza ad alta visibilità di colore giallo o arancio, dal momento dell'inizio sino alla fine dell'intervento ovvero quando tutte le armi sono scariche ed in custodia. Per le altre specie l'Agente Responsabile può consentire la partecipazione di soggetti non provvisti di gilet nei casi in cui l'utilizzo del medesimo possa compromettere l'efficacia dell'intervento;

b) tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza contenute nella l.r. 3/1994 ed in particolare a non sparare in direzione di immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazioni o a posti

di lavoro, di vie di comunicazione, ferrovie o strade carrozzabili, e di recinti destinati al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione e non sparare da distanze inferiori a 100 metri dai sopra detti immobili ed a 50 metri dalle vie di comunicazione; la Polizia Provinciale può disporre, in caso di necessità, deroghe alle distanze di cui al presente capoverso;

c) l'Agente Responsabile dell'intervento avvalendosi anche dei cacciatori di cui all'articolo 37 della l.r. 3/1994 e dei proprietari dei fondi, è tenuto a segnalare ciascun intervento mediante la preventiva esposizione, presso le principali strade di accesso alle singole aree di intervento in girata/braccata, di idonei cartelli, forniti dagli ATC o dai titolari degli Istituti Faunistici, recanti l'avviso dell'attuazione di interventi di abbattimento con l'uso di armi da fuoco;

d) tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare ogni disposizione operativa impartita dall'Agente Responsabile nell'espletamento in loco dell'attività di coordinamento dell'intervento;

f) sia i partecipanti che l'Agente Responsabile dell'intervento sono tenuti a rispettare e a far rispettare sia le norme di cui al presente paragrafo 4) sia le indicazioni e le disposizioni di esercizio ricevute dalla Polizia Provinciale;

g) allo scopo di garantire la sicurezza degli interventi con arma da fuoco, è fatto divieto in tutti gli interventi di utilizzo e di porto di munizione spezzata costituita da pallini con diametro superiore ai 4,5 mm (pallettoni, terzarole ed altre munizioni della stessa fattispecie).

5) Tempi e orari degli interventi di controllo

Salvo casi particolari previsti nei piani di controllo, gli interventi attuati in braccata/girata nelle aree di divieto di caccia, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio sono attuabili nei soli giorni di silenzio venatorio.

La durata del periodo di controllo è definita dal piano di controllo per ciascuna specie e termina all'avvenuto raggiungimento del piano assegnato a ciascuna unità di gestione o alla risoluzione della problematicità causata dalla specie obiettivo degli interventi. Per le aree agricole, l'apertura di intervento per una specie, comporta la possibilità di ripetizione nelle stesse per l'intera validità del Piano di Controllo, senza la ripetizione periodica della procedura di apertura dell'intervento.

Per interventi finalizzati alla tutela delle colture agricole, fatti salvi i tempi disposti dal Piano di controllo, le attività di controllo terminano quando cessa il periodo di vulnerabilità della coltura da tutelare o comunque quando sia risolta la situazione di problematicità connessa con la presenza della specie selvatica in aree non ad essa vocate. Per danni alla fauna, il periodo di intervento cessa al raggiungimento dell'eventuale contingente prelevabile e/o alla cessazione della presenza del predatore nell'area interessata, se non è prevista la contingentazione dei capi in prelievo.

La Polizia Provinciale può effettuare Gli interventi di cattura e/o abbattimento vengono svolti nell'arco delle 24 ore, secondo la tempistica e le modalità previste nel piano di controllo.

6) Disposizioni particolari

L'Agente Responsabile è conteggiato come partecipante negli interventi con l'uso di arma da fuoco, solo se svolge attivamente l'azione di prelievo con l'utilizzo di armi.

Riguardo alla sussistenza di condizioni di irregolarità, per motivi di sicurezza, o per altri giustificati motivi, la Polizia provinciale può, motivando tale decisione, impedire l'accesso agli interventi o la partecipazione o può allontanare persone o decidere di sospendere l'intervento.

L'Agente responsabile può sospendere l'intervento in caso di irregolarità per motivi di sicurezza o per evidenti difformità rispetto alle motivazioni dichiarate dal richiedente.

Relativamente alle violazioni rilevate nelle azioni di controllo di cui alle presenti procedure, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 58 lett. o) e q) della L.R. 3/1994 a seconda della fattispecie oggetto di violazione. La Delibera di approvazione delle presenti procedure è

connessa alla attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994, pertanto risulta applicativa della legge regionale e dei regolamenti Regionali. Tutti gli interventi possono essere attuati anche con terreno innevato.

7) Destinazione dei capi prelevati

Gli ungulati abbattuti o catturati in controllo, nonché le altre specie abbattute sono presi in consegna dall'ATC o dal titolare dell'Istituto pubblico o privato o dal soggetto gestore dell'area protetta, in funzione del luogo di prelievo.

I soggetti di cui sopra provvedono a proprie spese alla raccolta e al trasporto dei capi prelevati e ne dispongono ai sensi di legge.

Gli oneri derivanti dallo smaltimento dei capi eventualmente abbattuti possono rimanere a carico del richiedente secondo le modalità previste nei piani di controllo approvati dalla Giunta regionale.

ALLA REGIONE TOSCANA - DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare
Via di Novoli, 26 - 50127 FIRENZE - Indirizzo PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

RICHIESTA INTERVENTI DI CONTROLLO (art. 37 L.R. 3/1994)

Il sottoscritto

_____ (cognome) _____ (nome)

nato a _____ il _____ e residente in

_____ (città italiana o stato estero) _____ (giorno/mese/anno)
 (comune e frazione)

via/piazza _____ CAP _____
 Provincia _____

telefono _____
 (telefono fisso e/o cellulare)

_____@_____ e-mail (scrivere in modo leggibile o in stampatello) _____@_____ PEC (indirizzo posta certificata)

Codice fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Part. IVA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

in qualità di (proprietario/conduuttore, Titolare Istituto Faunistico, Presidente ATC, Titolare Azienda Agricola, denominato/a: _____)

Ubicato/a in Comune di, località:

- di essere/non essere imprenditore agricolo;

- che sta subendo gravi danneggiamenti o ritiene che sia in atto una situazione di danno potenziale ad opera della specie _____ nei seguenti appezzamenti agricoli:

Località	Foglio e particella catastale	Coltura	Superficie	Entità economica del danno stimata o potenziale

- che a partire dal giorno _____ sulle suddette particelle sono stati messi in essere a cura del richiedente i seguenti mezzi di prevenzione, che tuttavia non hanno prodotto risultati apprezzabili:

mezzi prevenzione	numero	mezzi prevenzione	numero
Cannoncini a gas		Palloni predator	
Strisce colorate		Spaventapasseri	
Altro (es. dissuasori acustici, olfattivi, al gusto, riduzione fonti trofiche, ecc.)			

Oppure: in qualità di Sindaco del Comune di: _____

per rischi o danni causati a _____

dalla specie _____ in località _____

- di essere a conoscenza che gli oneri derivanti dallo smaltimento dei capi eventualmente abbattuti, possono restare a carico del sottoscritto secondo le modalità previste nei piani di controllo approvati dalla Giunta regionale

- ai sensi e per gli effetti del **D.Lgs. 196/2003** dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

C H I E D E

Urgente intervento di controllo

A tal fine:

- dichiara di essere consapevole che, nell'ambito dei controlli sulle dichiarazioni rese con riferimento all'utilizzo dei mezzi di prevenzione, potrà essere richiesta eventuale documentazione comprovante l'acquisto e/o l'utilizzo dei metodi di prevenzione sopra indicati.

(luogo)

(data)

(firma per esteso e leggibile)

- **Allegati:**

-copia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.

-nel caso di richieste presentate da istituti faunistici pubblici e privati, cartografia di insieme 1:10.000 dei terreni interessati (fotocopia) con ben indicati i punti in cui sono stati dislocati i mezzi di prevenzione.

SCHEDA DI INTERVENTO PER IL CONTROLLO DELLA SPECIE –
Numero Unico di Intervento (N.U.I.) _____

DATA DELL'INTERVENTO.....	COMUNE DI
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA....., sottoambito: N.B. (Utilizzare questa finestra solo per gli interventi in territorio a caccia programmata) LOCALITA'.....	ISTITUTO N.B. (Utilizzare questa finestra solo per gli interventi in ZRC, ZRV, AFV, AAV, AAC, Oasi o fondo chiuso, indicando il nome ed il tipo dell'istituto e la specifica denominazione). LOCALITA'
All'intervento partecipano solo i sotto elencati soggetti, in possesso dei titoli previsti dal disciplinare della Regione Toscana (Decreto di cui all'art. 51, L.R. 3/94 in corso di validità / Iscrizione al Registro di cui all'art. 37 L.R. 3/94 / proprietario o conduttore di fondi agricoli in area di intervento).	
1)	2)
3)	4)
5)	6)
7)	8)
9)	10)
11)	12)
13)	14)
15)	16)
17)	18)
19)	20)
21)	22)
23)	24)
25)	26)
27)	28)
29)	30)
31)	32)
33)	34)
35)	36)
37)	38)
39)	40)

<p>L'Intervento si svolge:</p> <p>ALL'ASPETTO <input type="checkbox"/></p> <p>IN GIRATA <input type="checkbox"/></p> <p>CON CATTURA <input type="checkbox"/></p> <p>IN BRACCATA <input type="checkbox"/></p> <p>N.B. (Barrare con una croce solo la voce interessata)</p>	<table> <tr> <td>N°</td> <td>TOTALE</td> <td>CAPI</td> <td>AVVISTATI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>N°</td> <td>TOTALE</td> <td>CAPI</td> <td>ABBATTUTI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Capi</td> <td>abbattuti</td> <td>inferiori</td> <td>ad</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>anno</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Capi</td> <td>abbattuti</td> <td>superiori</td> <td>ad</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>anno</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </table>	N°	TOTALE	CAPI	AVVISTATI			N°	TOTALE	CAPI	ABBATTUTI			Capi	abbattuti	inferiori	ad	1	anno	Capi	abbattuti	superiori	ad	1	anno
N°	TOTALE	CAPI	AVVISTATI																																						
.....																																						
N°	TOTALE	CAPI	ABBATTUTI																																						
.....																																						
Capi	abbattuti	inferiori	ad	1																																					
anno																																					
Capi	abbattuti	superiori	ad	1																																					
anno																																					
<p>IN CASO DI MANCATO SVOLGIMENTO DELL'INTERVENTO, INDICARE LE MOTIVAZIONI:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>LORO DESTINAZIONE:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>																																								
<p>NOME E COGNOME DELL'AGENTE DI VIGILANZA, ART. 51 L.R. 3/94, RESPONSABILE DELL'INTERVENTO:</p> <p>.....</p> <p>FIRMA.....</p> <p>.....</p>																																									
<p>N.B.: La presente scheda deve essere consegnata senza ritardo alla Polizia Provinciale entro il 15° giorno successivo</p>																																									

NOME E COGNOME DELL'AGENTE DI VIGILANZA, ART. 51 L.R. 3/94, RESPONSABILE DELL'INTERVENTO:

.....

FIRMA.....
.....

N.B.: La presente scheda deve essere consegnata senza ritardo alla Polizia Provinciale entro il 15° giorno successivo